Protocollo n°……5396……

del ……01.04.2021……

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 994/2021, Bruno Carmela c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 11.03.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 11.03.2021 nel giudizio R.G. n. 994/2021, Bruno Carmela c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Bruno Carmela;
- procura ad lites autenticata dal legale di controparte;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 11.03.2021 per fissazione udienza del 27.04.2021;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec* del 22.03.2021

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini 21/29 – 98121 Messina
C.F./P.I.: 03459080838
CAPITALE SOCIALE: 300.000,00 €
NUMERO REA: ME-238634

TELEFONO 090-6783558
PEC messinaservizibenecomune@pec.it
EMAIL info@messinaservizibenecomune.it
SITO WEB www.messinaservizibenecomune.it

Avv. Luisa Musso
Via Ghibellina, n. 12, Messina (c.a.p. 98122) – Fax 0902923908 – Cell. 3396371720

TRIBUNALE DI MESSINA

Giudice del lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

BRUNO CARMELA (cod. fisc. BRN CML 76L44 F158H), nata il 04.07.1976 a Messina e ivi residente in via del Santo, n. 189, ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del 03.03.2021 (che si allega), elettivamente domiciliata in via Ghibellina, n. 12, presso lo studio dell'avv. **Luisa Musso** (cod. fisc. MSS LSU 65A47 F158G; indirizzo di PEC: **avvluisamusso@pec.giuffre.it** e numero di fax: **0902923908**), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato (congiunto materialmente al presente atto),

contro

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. (P.I. 03459080838), in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza Unione Europea snc, Messina.

Si premette:

Con domanda presentata il 18.09.2019 la ricorrente partecipava alla selezione (indetta con bando pubblicato il 19.08.2019 – Prot. n. 27511) per l'assunzione di n. 100 operatori ecologici livello J (CCNL Utilitalia) con contratto a tempo determinato di mesi 12 presso l'azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.A. di Messina.

Il citato bando, però, prevedeva tra i requisiti richiesti dall'Ente assumente: un'età compresa tra 18 e 40 anni.

Per mancanza di detto requisito, la ricorrente di anni 43 (al tempo della domanda) è stata esclusa dalla pre-selezione.

Ciò posto e ritenuto che la ricorrente intende promuovere un procedimento giudiziario dinanzi a questo tribunale al fine di richiedere l'annullamento e/o la disapplicazione della suddetta clausola del bando, con la quale sono state escluse le persone di età superiore ai 40 anni, e il suo inserimento nella graduatoria con il punteggio spettante che secondo il regolamento previsto dal bando sarebbe pari a 700 (avendo cinque familiari a carico);

ritenuto, però, che la ricorrente ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, lo stesso possa essere irrimediabilmente leso;

Firmato Da: MUSSO LUISA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f6c4

ritenuto, quindi, che nella specie sussiste il presupposto del **fumus boni iuris** perché la suddetta clausola del limite di età viola il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché quanto stabilito dall'art. 3, comma sesto, della L. n. 127/1997 e dalla direttiva 2000/78/CE.

Per la selezione dei 100 operatori ecologici, infatti, la Messinaservizi ha utilizzato il metodo dell'avviamento regolamentato dall'art. 16 della L. n 56/1987, che così dispone: "*Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego*".

Riguardo ai requisiti per l'accesso al pubblico impiego, l'art. 3, comma sesto, della L. 127/1997 prevede espressamente: "***La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età**, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione*".

Alla luce della normativa sopra richiamata, non vi è dubbio che la contestata clausola del bando debba ritenersi illegittima.

Peraltro, in un caso identico a questo si è già pronunciato il Giudice del Lavoro, dott.ssa Totaro, del Tribunale di Messina con ordinanza del 16.07.2020 affermando che "*deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell'avviamento di cui all'art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione", regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati*

Firmato Da: MUSSO LUISA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f6c4

(sicchè ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. ***Pertanto la clausola contestata deve ritenersi illegittima****".*

La ricorrente, inoltre, ha interesse alla pronuncia in quanto non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto di coloro che sono stati assunti ed è possibile che la Messinaservizi attinga dalla graduatoria di cui si discute per eventuali future assunzioni.

Ritenuto, altresì, che nella specie sussiste il presupposto del periculum in mora in quanto la ricorrente è a tutt'oggi disoccupata e con cinque familiari a carico, tra cui il marito e tre minori (di cui due gemelle in età infantile). Se nel bando in questione non fosse stata inserita la contestata clausola del limite di età, considerato il suo punteggio pari a 700, la stessa sarebbe già stata avviata al lavoro;

tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente si vede costretta a rivolgersi a questo tribunale affinchè

voglia:

1) In via preliminare, autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza.

2) Annullare e/o disapplicare la contestata clausola del bando perché illegittima per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di cui alla selezione indetta da Messinaservizi per l'assunzione di n. 100 operatori ecologici livello J (CCNL Utilitalia).

3) Con vittoria di spese e compensi in favore dello Stato.

Si allegano:

1) Procura alle liti.
2) Delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato rilasciata il 03.03.2021 dall'Ordine degli Avvocati di Messina.
3) Documento di identità e C.F.
4) Bando di selezione pubblicato il 19.08.2019.
5) Domanda di partecipazione presentata il 18.09.2019.

******

A norma dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 115/02, si dichiara che il presente procedimento (di valore indeterminabile) è esente dall'obbligo del

Firmato Da: MUSSO LUISA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f6c4

versamento del contributo unificato perché il reddito imponibile ai fini IRPEF della ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi, è inferiore a tre volte l'importo di quello previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 115/2002 e comunque in misura utile per usufruire del patrocinio a spese dello stato a cui è stata ammessa.

Messina, lì 07.03.2021.

Avv. Luisa Musso

Firmato Da: MUSSO LUISA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f6c4

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta BRUNO CARMELA nomino l'avv. LUISA MUSSO per rappresentarmi e difendermi nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da promuovere nei confronti della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Messina, via Ghibellina, n. 12.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Dec.Leg.vo n. 196/2003; autorizzo il trattamento dei dati.

Dichiaro, altresì, di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del Dec. Leg.vo n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da separato atto.

per autentica
avv. Luisa Musso

Firmato Da: MUSSO LUISA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f6c4

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;

esaminati gli atti allegati;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 27.4.2021;

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina Servizi bene Comune S.p.A entro il medesimo termine;

visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge77/2020, dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. 2/2021;

visto altresì il decreto del Presidente di Tribunale n. 170/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni;

ASSEGNA

Firmato Da: RANDO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5a12ce4adaabc389280e93a632894d2a

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

-che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

-che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 11/03/2021

Firmato Da: RANDO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5a12ce4adaabc389280e93a632894d2a

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto **avv. LUISA MUSSO** (cod. fisc. **MSSLSU65A47F158G**), iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **BRUNO CARMELA** (cod. fisc. **BRNCML76L44F158H**), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c.

NOTIFICA

dall'indirizzo avvluisamusso@pec.giuffre.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

-ricorso ex art. 700 cpc Bruno 10.03.2021.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente ricorso ex art. 700 cpc,

-procura alle liti 10.03.2021.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente procura alle liti e

-decreto di fissazione udienza 11.03.2021.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente decreto di fissazione udienza del 27.04.2021

a **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata ***messinaservizibenecomune@pec.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro, **R.G. n. 994/2021**.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati ***ricorso ex art. 700 cpc Bruno 10.03.2021.pdf***, contenente ricorso ex art. 700 cpc, ***procura alle liti 10.03.2021.pdf***, contenente procura alle liti e ***decreto di fissazione udienza 11.03.2021.pdf***, contenente decreto di fissazione udienza del 27.04.2021 sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

In accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rando, ha autorizzato con il decreto di fissazione udienza "*la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina Servizi Bene Comune S.p.A.*" entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione del predetto decreto avvenuta l'11.03.2021.

Pertanto, si chiede a Messinaservizi Bene Comune S.p.A. di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del ricorso introduttivo, della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza.

Messina. lì 22.03.2021. Avv. Luisa Musso